



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemeza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 161 del 23 Aprile 2026

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 22 Aprile 2026, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Fabio	IIRITANO	PRESIDENTE;
- Avv. Valerio	CARVETTA	COMPONENTE;
- Avv. Andrea	FERRARA	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

RECLAMO n. 89 della società ASD SINOPOLESE

avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n. 37 del 16.04.2026 (Punizione sportiva perdita della gara Real Polistena vs Sinopolese del 12.04.2026 valevole per il Campionato di 3^a Categoria Gir.G con il punteggio di 0 – 3; squalifica del calciatore ALVARO Pasquale per CINQUE gare effettive; squalifica del calciatore ALVARO Giuseppe per 2 gare effettive; ammenda di € 70,00).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RITENUTO

- che, con riferimento alla gara del campionato di terza categoria, girone G, disputata il 12/04/2026 tra la società ASD Real Polistena e la società ASD Sinopolese, la reclamante ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo in oggetto, pubblicato con C.U. n. 37 del 16/04/2026;

- che il reclamo è soggetto ai c.d. termini abbreviati stabiliti dalla FIGC e pubblicati con CU n. 155/A del 05.02.2026, e con CU n. 123 del 05.02.2026 del CR Calabria che fissa, per i procedimenti davanti alla Corte Sportiva di Appello Territoriale, alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo da impugnare, il termine per presentare la dichiarazione di preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, con eventuale richiesta di copia dei documenti e invio alla controparte, nonché le ore 11 del giorno successivo alla pubblicazione che si intende impugnare per la trasmissione del reclamo;

- che nella specie la reclamante ha inoltrato preannuncio di reclamo alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed alla controparte, con allegata copia del contributo, con PEC in data 17/04/2026, ed il reclamo in data 18/04/2026 alle ore 20.21, e, quindi, ben oltre i termini perentori previsti dalle disposizioni federali;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi il contributo versato di accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi